

**A.S. DILETTANTISTICA
SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI
CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S.**

STATUTO

Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede

Tra tutti gli affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nel territorio della Provincia di Rieti è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:

“ A.S.DILETTANTISTICA SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI
CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S.”

con sede in Rieti VIA Cintia, 87 – 02100 (RI) c/o CONI Provinciale, nel proseguo dello Statuto indicata come “Sezione”.

La “Sezione” si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e è apolitica.

Ad essa possono partecipare anche altri soggetti – Associazioni – Enti e persone fisiche che organizzino e praticano, a livello amatoriale, le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, nelle attività subacquee e nel nuoto Pinnato ed Orientamento e, in generale, tutte le discipline riconosciute dalla F.I.P.S.A.S., o che perseguano la tutela e l’incremento del patrimonio ittico Nazionale ed il miglioramento dell’ambiente naturale e che siano mossi da spirito di solidarietà.

Sull’accettazione delle domande decide il Consiglio Direttivo della Sezione a maggioranza semplice; contro le delibere di rigetto è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci che deciderà con la stessa maggioranza.

Art. 2 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata.

Art. 3 – Scopi

La “Sezione” ha lo scopo di:

1. Organizzare l’attività sportiva e didattica nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. e quella amatoriale dei Soci;
2. Gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell’ambito territoriale della Provincia di proprietà o in affitto o a qualunque altro titolo concesso;
3. Rappresentare i Soci su espresso mandato degli stessi, nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio-televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi;
4. Rappresentare i Soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
5. Elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla F.I.P.S.A.S. e/o al Comitato Regionale competente per territorio. La “Sezione” inoltre, con criteri e modalità fissate in

apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statuarie e regolamentari di quest'ultima:

- Promuove e gestisce il tesseramento Federale nell'ambito della Provincia;
- Organizza gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio della Provincia;
- Gestisce, nell'esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nell'ambito territoriale della Provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva Federale secondo il disposto dell'art. 2 dello statuto della F.I.P.S.A.S.;
- Provvede alla formazione tecnica di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.

Art. 4 – Rapporti con soggetti esterni

La Sezione potrà instaurare rapporti su base negoziale-convenzione, contratto-con soggetti esterni Associazioni – Società - Enti e persone fisiche che organizzino e praticino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto Pinnato ed Orientamento o perseguano la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale e con altri enti inerenti i propri scopi sociali.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Alla Sezione possono aderire tutti quelli che condividono in modo espresso gli scopi individuati dal presente Statuto, e hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, di essere eletti alle cariche sociali e di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione. I soci si impegnano a rispettare le disposizioni statuarie e regolamentari della Sezione. I soci affiliati sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI, lo Statuto e i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati. I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Sezione ed a stabilire la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea.

I soci devono:

- Rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione;
- Versare puntualmente le quote sociali stabilite ed astenersi da qualsiasi atto possa nuocere la Sezione.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli

- entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
 3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Tasse di ammissione e quote sociali

Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dall'Assemblea.

La quota associativa vale per l'intero anno (01 gennaio – 31dicembre) e non è frazionabile né trasmissibile.

Art. 8 – Organi della Sezione

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea degli Associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Proviviri.

Art. 9 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea è costituita: dai Presidenti degli Affiliati, delle Associazioni e degli enti di cui all'art. 1, o loro delegati e dai rappresentanti dei soci persone fisiche, ove ammessi. Detti rappresentanti saranno in numero pari ad un decimo dei Presidenti o Delegati degli affiliati, associazioni ed enti.
3. Partecipa all'assemblea senza diritto di voto il Delegato Provinciale.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.
2. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, nel primo quadriennio olimpico la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre il 31 gennaio.
3. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 12.
4. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della Sezione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro

motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 18, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

5. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 12 comma 3:
 - Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche (art. 24);
 - Approvare il regolamento interno della Sezione e le sue eventuali modifiche;
 - Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
 - Deliberare lo scioglimento della Sezione conformemente a quanto disposto dall'art. 28.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 11 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. Il socio ha diritto a un voto
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 12 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 13 – Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 14 – Il Presidente

- Il Presidente della Sezione eletto dalla Assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la Sezione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio consuntivo annuale da presentare ai Soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.
- Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte a terzi anche in giudizio.
- Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Sezione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre 90 giorni dall'emissione dei provvedimenti.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo della Sezione, verifica l'osservanza allo Statuto ed ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.
- Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
- In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
- Il Presidente può chiamare a far parte del Consiglio Direttivo persone particolarmente esperte, ritenute utili all'attività istituzionale della Sezione. Tali consiglieri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvo casi di impedimento o dimissioni. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e non sono conteggiati nel numero dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e coincide con il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo

restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Delegato Provinciale senza diritto di voto.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione;
- j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 17 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 18 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri. Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
4. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
5. Nei casi di dimissioni del Presidente, questi rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro e non oltre 60 giorni e deve aver luogo nei successivi 30. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 – Patrimonio ed entrate della Sezione

1. Il patrimonio della Sezione è costituito dai beni e mobili e immobili che le provengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
3. Dal contributo F.I.P.S.A.S. per le spese di funzionamento
4. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
5. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 24 – Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 – Sanzioni disciplinari

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso la Sezione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- L'ammonizione;
- La sospensione;
- La radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci

L'assemblea ordinaria nomina i Sindaci che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci è composto da almeno due membri effettivi ed un supplente, che possono essere anche non soci.

I Sindaci debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa.

I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 27 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Essi è composto da almeno due membri ed un supplente.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

Il ricorso dovrà essere presentato, con motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate al termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.

Art. 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Disposizioni finali


Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla norme del codice civile e delle leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore dalla data di approvazione dell'Assemblea dei soci.

Approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del 09.12.2009.

IL SEGRETARIO
Gianluca Giovannelli



IL PRESIDENTE
Gianrico Tambè

